



Progetto: EAR

Codice:INTAFAM00060

CUP: B83C24001590005

Contratto N. 133/516 - 2024/2025

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss.c.c.- Dott.ssa Cecilia Frosinini
EAR_ENACTING ARTISTIC RESEARCH

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in Via Ripetta 222, Roma;

le parti:

Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc.:80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore, **Prof.ssa Cecilia Casorati**, domiciliato per carica in Roma, Via Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);

La **Dott.ssa Cecilia Frosinini**,

(di seguito denominato/a Prestatore d'opera);

Premesso

- Che la Committente Accademia di Belle Arti di Roma, che opera nel settore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, non agisce in totale autonomia, ma quale beneficiaria EAR_ENACTING RESEARCH – Finanziamento PNRR Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università”, Investimento 3.4 “Didattica universitaria e competenze avanzate”, Sottoinvestimento T5 “Partenariati strategici/iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM”
- Che in esito all’avviso di selezione pubblica prot. n.14871 del 21.06.2024 la Dott.ssa Cecilia Frosinini è risultata vincitrice giusta graduatoria definitiva prot. n.16362 del 15.07.2024.
- Che il Prestatore d’opera dichiara di essere titolare di pensione diretta;
- Che il Prestatore d’opera si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la prestazione d’opera.
- Che il Prestatore d’opera dà atto che la Committente gli ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto.

- Che Committente e Prestatore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di prestazione d'opera finalizzato a fornire all'Accademia di Belle Arti di Roma le attività di Esperto Storico per il progetto EAR_ENACTING RESEARCH.
- Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate:

Convengono e stipulano quanto segue

- Art.1. Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, vale esclusivamente per la decorrenza di seguito indicata.
- Art.2. Il Prestatore d'opera, nell'ambito delle attività di cui in premessa, si impegna a prestare la propria attività relativa all'incarico di Esperto Storico.
- Art.3. L'oggetto del presente contratto consiste in attività indicate in premessa.
- Art.4. Il Prestatore svolgerà l'incarico in assoluta autonomia operativa, con diligenza e adeguatezza alle proprie prestazioni professionali, fermo restando il necessario coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività della committente, che si esplicheranno in incontri periodici con il Responsabile del Progetto WP2 Prof.ssa Costanza Barbieri.
- Art.5. L'attività verrà svolta dal Prestatore con la dovuta diligenza, in conformità delle indicazioni impartite dalla committente in modo tale da salvaguardare gli interessi di quest'ultima. Il coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa non dovrà mai assumere forme tali da pregiudicare l'autonomia del Prestatore nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa. Il Prestatore riferirà in merito all'attività svolta o da svolgere e rivolgerà ogni richiesta o proposta alla Committente. La Committente mette a disposizione del Prestatore spazi idonei allo svolgimento dell'attività. Il Prestatore, al termine dell'incarico, dovrà presentare relazione scritta in merito all'attività svolta. Dovrà inoltre rivolgere ogni richiesta o proposta al Responsabile WP2 Prof.ssa Costanza Barbieri.
- Art.6. Il Prestatore, si impegna a svolgere la propria attività presso la sede della Committente in Roma, Via Ripetta 222, oltre che in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali egli riterrà opportuno operare, concordandole, ove necessario, con la Committente. La Committente non potrà esigere dal Prestatore lo svolgimento di prestazioni diverse rispetto all'attività oggetto del presente contratto.
- Art.7. L'attività oggetto dell'incarico avrà **decorrenza a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, fino al 28/02/2026**, con un impegno di lavoro pari a 75 giorni (350 ore).
- Art.8. Resta esclusa ogni proroga tacita, salvo ulteriori impegni connessi all'attività oggetto del presente contratto su richiesta del Responsabile del Progetto WP2 Prof.ssa Costanza Barbieri.
- Art.9. Al Prestatore sarà corrisposto un compenso complessivo di € **5.000,00** lordo sul quale saranno applicate le ritenute di legge se previste.
- Art.10. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera ai sensi dell'articolo 2222 cc; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, tra le prestazioni autonome di cui all'art. 53, primo comma, lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti il professionista



opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF così come previsto dall'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Gli oneri fiscali, o altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al professionista ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla Legge.

- Art.11. Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dalla scadenza del presente contratto, previa presentazione della relazione dello svolgimento dell'incarico e presentazione dei timesheet mensili al Responsabile del Progetto WP2 Prof.ssa Costanza Barbieri, a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie previamente indicate dal Prestatore d'opera tramite modulo fiscale e previdenziale.
- Art.12. Non saranno corrisposti compensi per le attività prestate oltre l'impegno previsto dal presente contratto.
- Art.13. Il Prestatore d'opera, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Prestatore d'opera esonera e comunque ritiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.
- Art.14. Il Prestatore si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con la Committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare, informazioni di qualsiasi natura acquisite o comunque resegli accessibili in occasione del rapporto con la Committente e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della stessa. Il Prestatore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con la Committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma e modo, e a non rivelare informazioni riservate appartenenti alla Committente.
- Art.15. Al Prestatore non è consentito svolgere attività in nome e per conto dell'Istituzione senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Progetto WP2 Prof.ssa Costanza Barbieri e della Direzione dell'Accademia.
- Art.16. La Committente prende atto che il Prestatore ha fornito, sotto la propria personale responsabilità, ogni notizia utile alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la compilazione della dichiarazione prestampata (Allegato A) fornita dalla Committente, che costituisce parte integrante del presente contratto e senza la quale il Prestatore non può sottoscrivere il presente contratto.
- Art.17. La Committente non è tenuta al versamento dei contributi Inail e dei contributi previdenziali.
- Art.18. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della Committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008 ss.mm. ii). La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni che dovessero occorrere al Prestatore

d'opera, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art.19. Il Prestatore autorizza la Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente contratto e nel rispetto del D.lgs. 196/03 ed ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepito dalla normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati è l'Arch. Giuseppe Carmine Soriero in qualità di Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Art.20. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.

Art.21. La Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al prestatore d'opera almeno 30 (trenta) giorni prima.

Art.22. La Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) Se il Prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.

b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

In tale ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2227 del c.c.

c) In presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d'opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2227 del c.c., fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

È consentito altresì al Prestatore d'opera il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d'opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all'art.2227 del c.c.

Art.23. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del Prestatore d'opera di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Art.24. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo come tale regolato dagli artt.2229 e successivi del Codice civile, ed entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.

Art.25. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del Codice civile, alle disposizioni di legge ad oggi vigenti nonché ad ogni altra normativa ad esso applicabile.

Art.26. Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Letto confermato e sottoscritto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

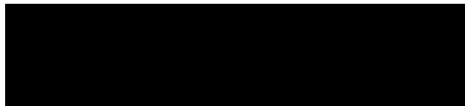


Italiadomani
PIÙ INNOVAZIONE
PIÙ PRESSIONE
PIÙ PRESSIONE



accademia
di belle arti
di roma

Il Prestatore



La Direttrice
(Prof.ssa Cecilia Casorati)

